

# **Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (D.gs. 23/12/2022 n, 201 - ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

## **SCHEMA - TIPO**

*Redigere sulla base delle indicazioni contenute nella Guida alla Compilazione*

### **GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, n. 201 art. 14 E DAL PREVIGENTE ART. 34, CO. 20, DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012**

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti sono meglio descritti nella seguente Sezione A "Normativa di riferimento".

Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l'art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione "*...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*",

Per la redazione della relazione art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum.

Vista la recente normativa introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa come nota metodologica che nel redigere la presente relazione si è voluto comunque uniformare la presente relazione allo schema tipo predisposto dal Ministero e relativo Vademecum integrando le novità previste dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

E' dunque in riferimento a tali obiettivi che la scrivente Direzione predispone la presente Relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea.

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC.

**L'affidamento in oggetto riguarda la gestione del centro natatorio comunale di via Piemonte.**

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione del centro natatorio comunale di via Piemonte – periodo estivo 2023 e opzione di rinnovo periodo estivo 2024
Ente affidante	Comune di Pioltello (MI)
Tipo di affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica
Durata del contratto	Giugno-Settembre 2023 + opzione rinnovo Giugno-Settembre 2024
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Territorio del Comune di Pioltello (MI)

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Rosella Barneschi
Ente di riferimento	Comune di Pioltello (MI)
Area/servizio	Settore Servizi alla Persona, alla Comunità, alle Imprese e allo Sviluppo del Territorio
Telefono	02 92366300
Email	<a href="mailto:r.barneschi@comune.pioltello.mi.it">r.barneschi@comune.pioltello.mi.it</a>
Data di redazione	08/02/2023

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il D. L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, prevedeva che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Per effetto dell'entrata in vigore del **D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201** tale norma è stata abrogata.

L'analisi normativa procede quindi sulla base della nuova normativa di riferimento ed in particolare:

#### **ai sensi dell'art. 3 Principi generali del servizio pubblico locale**

- comma 1 *"I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità."*

- comma 2 *"L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."*

- comma 3 *"Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."*

#### **ai sensi dell'art. 10 Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà**

- comma 1 *"Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."*

- comma 2 *"Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni."*

- comma 3 *"Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali."*

- comma 4 *"I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali."*

- comma 5 *"La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione."*

#### **all'art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale**

- comma 1 *"Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

*a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

*b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

- comma 2 "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30."

- comma 3 "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni."

#### all'art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

- comma 1 "Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

Con la Legge 8/08/2019 n. 68 il Governo fu delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

Detta disciplina fu introdotta, tra gli altri, dal Decreto Legislativo 28/02/2021 n. 38 entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

#### Il D. Lgs. 38/2021

- all'art. 4 "Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione" prevede la disciplina del procedimento amministrativo semplificato finalizzato all'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, nonché di tutti gli interventi necessari a riqualificare le infrastrutture sportive, attraverso la presentazione di specifico progetto di fattibilità all'Ente locale;

- all'art. 5 "Associazioni e Società sportive senza fini di lucro" consente che, nel caso in cui, il progetto sia presentato da associazioni e società sportive senza fini di lucro l'ente locale possa disporre l'affidamento diretto della gestione gratuita dell'impianto;

- all'art. 6 "Uso degli impianti sportivi" dispone che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Altresì prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Detti affidamenti sono disposti nel rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### ***B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

Il Comune, riconosciuto il preminente valore sociale, culturale ed educativo dello sport, nell'anno 1990 aveva provveduto a costruire il Centro Natatorio Comunale di via Piemonte.

Il servizio di gestione fu da allora affidato in concessione a soggetti esterni, sino al 31/08/2022 quando la struttura fu chiusa per consentire l'esecuzione di importanti lavori di ristrutturazione.

A tal fine si specifica che trattasi di servizio preesistente e non già di servizio pubblico locale di nuova istituzione.

Il servizio di gestione in concessione del centro natatorio comunale di via Piemonte è attualmente affidato a un concessionario risultato aggiudicatario attraverso una procedura aperta ad evidenza pubblica, che ha assegnato la concessione per un periodo di anni 2, dal 7/9/2017 al 6/9/2019, prorogata di un anno fino al 6/9/2020 nelle more della predisposizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, all'esito delle verifiche disposte sullo stato dell'impianto.

Successivamente, in ragione delle ricadute economiche dell'emergenza sanitaria Covid-19, veniva disposta ulteriore proroga fino al 31/08/2022 in applicazione dell'art. 216 del D.L. 34/2020.

I lavori relativi alla piscina esterna furono ultimati nel maggio 2022, consentendo così l'apertura estiva. Mentre i lavori relativi alla piscina interna sono tuttora in corso e se ne prevede la conclusione entro il mese di maggio 2023.

L'Amministrazione comunale in attuazione dei propri programmi di mandato, come declinati nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione, nell'ottica di una più generale valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, intende valutare una più complessiva riqualificazione, ampliamento e ammodernamento dell'impianto, anche attraverso l'introduzione di spazi destinati ad attività diverse da quelle sportive ma ad essa complementari e funzionali, in linea con quanto previsto dal sopra citato D. Lgs. 38/2021

A tal fine, l'Amministrazione Comunale intende procedere attraverso consultazioni preliminari di mercato, come previste dagli artt. 66 e 67 del D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac n. 14/2019, per verificare la possibilità di acquisire il miglior apporto conoscitivo e informativo relativamente all'individuazione del fabbisogno e delle soluzioni tecnico/organizzative idonee a soddisfare le esigenze indicate dall'Amministrazione precedente.

Nelle more di dette attività ed al fine di non frustrare scelte differenti, l'Amministrazione comunale intende al momento procedere alla riapertura del servizio di gestione per il solo periodo estivo, rinviando la definitiva decisione in ordine alle modalità di gestione ad esito di ulteriori valutazioni.

## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Per quanto riguarda il servizio di gestione del centro natatorio per il periodo estivo, trattasi di servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati

**Eguaglianza:** L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

**Imparzialità:** il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

**Continuità:**

L'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

**Partecipazione:** La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

**Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza:** Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza finalizzato ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione dell'offerta al pubblico.

I servizi al pubblico occupano in questo contesto un ruolo fondamentale perché è attraverso loro che avviene il primo contatto tra utente/visitatore e l'istituzione pubblica, il loro modo di essere costituisce la prima vera percezione della qualità dell'offerta.

## **SEZIONE C**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

La gestione del servizio del centro natatorio nel periodo estivo Giugno-Settembre 2023 ed eventuale opzione di rinnovo per il periodo estivo Giugno-Settembre 2024, in linea con il passato, sarà affidata attraverso lo strumento della concessione di servizi.

La concessione è stata individuata come una soluzione organizzativa adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso, per il periodo indicato.

In sintesi, il modello organizzativo prescelto, oltre a rispondere agli obiettivi di convenienza economica e di garanzia di continuità del servizio, è valutato come maggiormente rispettoso del principio fondamentale di tutela della concorrenza.

Al fine di perseguire il maggior grado di efficienza possibile nel perseguimento del pubblico interesse si ritiene che l'erogazione del servizio debba avvenire attraverso un unico operatore, che consenta allo stesso di massimizzare economie di scala ed al Comune di ottimizzare le procedure di controllo della qualità del servizio.

La modalità di scelta del concessionario, quale unico operatore, trova corrispondenza tra quelle previste dall'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 e di cui al comma 1 lettera a) *"affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea"*.

Altresì trova perfetta corrispondenza con le previsioni di cui all'art. 15 del citato D. Lgs. 201/2022 il quale indica una preferenza per l'affidamento di servizi in concessione in luogo dell'appalto.

La concessione sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, D.L.vo n°50/2016.

## **SEZIONE D**

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

L'analisi economico-finanziaria che si è tenuta come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio, in ragione della positiva esperienza maturata negli anni, ha evidenziato la sostenibilità del modello della concessione di servizi a terzi.

L'impostazione della concessione prevede che il rischio operativo sia traslato in capo al concessionario, anche in ragione del fatto che opera in regime di esclusiva (assenza di altri operatori).

Il valore complessivo stimato del contratto (fatturato complessivo) in base all'ultimo bilancio trasmesso dal gestore, per tutta la durata prevista pari alla stagione estiva Giugno-Settembre 2023 ed eventuale opzione di rinnovo per il periodo estivo Giugno-Settembre 2024, è pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa) per ogni stagione estiva e quindi complessivi € 280.000,00 (iva esclusa).

Come previsto dall'art. 26 del citato D. Lgs. 201/2022 le tariffe dovranno essere determinate in ragione del raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, ferma restando la possibilità per l'Ente affidante di prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico e sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore del gestore. Altresì allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio dovrà essere fissata una modalità di adeguamento delle tariffe con il metodo del "price cap" come declinato all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 201/2022.

L'aggiornamento delle tariffe con il metodo del "price cap" opera come limite massimo per la variazione di prezzo sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmato
- incremento per i nuovi investimenti effettuati
- obiettivo di recupero di efficienza prefissato
- obiettivi di qualità del servizio programmati, definiti secondo parametri misurabili.

Tale metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici è volto a vincolare il tasso di crescita di un aggregato di prezzi o tariffe. Il regolatore stabilisce il massimo saggio a cui un insieme di prezzi è autorizzato a crescere per un certo numero di anni.

I costi vivi della procedura di affidamento (supporto al RUP, pubblicazioni, commissione, ecc.) saranno posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Pioltello, 08/02/2023

La Dirigente  
Dott.ssa Rosella Barneschi

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n.82/2005